



# COMUNE DI RAGUSA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 351

del 3 AGO 2010

OGGETTO: Lavori di recupero dell'immobile comunale sito in via XI Febbraio - approvazione proposta di accordo bonario (art. 31-bis L. 109 11febbraio 1994 coord. con le norme della L.R. 02 agosto 2002 n° 7 e L.R. 19 maggio 2003 n° 7 e successive modifiche ed integrazioni)

L'anno duemila dieci Il giorno Tre alle ore 13,25  
del mese di Agosto presso la Delegazione di Marina di Ragusa e nella sala delle  
riunioni, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Vice Sindaco Giovanni Cosentini

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Rocco Bitetti		si
2) geom. Francesco Barone		si
3) sig.ra Maria Malfa		si
4) rag. Michele Tasca	si	
5) dr. Salvatore Roccaro		si
6) sig. Biagio Calvo	si	
7) dott. Giovanni Cosentini		
8) sig.ra Elisabetta Marino	si	
9) ing. Salvatore Giaquinta	si	
10) sig. Salvatore Occhipinti	si	

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Francesco Lumiere

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 68332 / Sett. VIII del 28-07-2010
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
  - per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
  - per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
  - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, 2° comma, della L.R. n.44/91, con voti unanimi e palesi.

### **PROPOSTA PARTE INTEGRANTE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il  
04 AGO. 2010 fino al 18 AGO. 2010 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

04 AGO. 2010

IL MESSO COMUNALE  
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~  
(Licitra Giovanni)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

- ☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.  
☐ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

03 AGO. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Lumiera

- ☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.  
☐ Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

04 AGO. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Lumiera

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal  
04 AGO. 2010 al 18 AGO. 2010  
senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 04 AGO. 2010 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal  
04 AGO. 2010 senza opposizione/con opposizione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

04 AGO. 2010

Ragusa, li



IL SEGRETARIO GENERALE  
IL V. SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Lumiera



# COMUNE DI RAGUSA

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 351 del 03-08-2010

SETTORE VIII

Prot n° 68332 /Sett. VIII del 28-08-2010

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO:** Lavori di recupero dell'immobile comunale sito in via XI Febbraio - approvazione proposta di accordo bonario (art. 31-bis L. 109 11febbraio 1994 coord. con le norme della L.R. 02 agosto 2002 n° 7 e L.R. 19 maggio 2003 n° 7 e successive modifiche ed integrazioni)

Il sottoscritto arch. Colosi Giorgio Dirigente del Settore VIII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

Premesso che:

- Con deliberazione della G.M. n° 314/2000 e relativamente alla 1^ perizia di variante approvata con delibera della G.M. n° 597/2003 è stata approvata l'esecuzione dei lavori per il recupero dell'immobile comunale sito in Ragusa Ibla via XI Febbraio e che con contratto d'appalto di cottimo fiduciario sottoscritto in data 10/10/2001 n. 40 di rep. l'Impresa Commendatore geom. Nunzio Guardiano con sede in Ragusa via Ercolano n. 62, ha assunto l'impegno ad eseguirne i lavori;
- Che i lavori furono regolarmente consegnati all'impresa esecutrice, giusto verbale eseguito in data 17/01/2002;
- Che in data 14/12/2006 la D.L. presentava apposita contabilità sullo stato finale dei lavori per un importo complessivo di € 119.944,13 sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori con riserva, confermate poi sul registro di contabilità per un importo complessivo pari ad € 48.782,40;
- Che sulle riserve iscritte sul registro di contabilità la D.L. ha contro dedotto rigettando tutte le richieste formulate dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- Che il R.U.P. ha sempre puntualmente condiviso le motivazioni addotte dalla D.L. e quindi rigettava tutte le riserve iscritte sul registro di contabilità;
- Che in data 03/07/2010 la D.L. ha redatto il certificato di regolare esecuzione, da cui si rileva che, nel corso della visita in cantiere per la redazione del certificato regolare esecuzione, le opere eseguite ~~sono~~ corrispondono alle previsioni di progetto e delle varianti approvate, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione lavori fatte salve le lavorazioni meglio specificate al punto 4) del paragrafo "visita di controllo" dello stesso verbale che ricadono nella fattispecie dei "difetti e mancanze" delle opere eseguite dall'appaltatore, a norma dell'art. 197 - 2° c. del D.P.R. 554/99. L'appaltatore, su esplicita richiesta della D.L. non ha inteso ottemperare all'obbligo di ripristino sancito al punto 4) e poiché, tali lavorazioni, sono state ritenute dalla D.L. come non incidenti sulla stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, in applicazione del 3° c. dell'art. 197 del D.P.R. 554/99, ha determinato in € 2.101,93 la somma che

deve detrarsi all'appaltatore dal credito risultante per il saldo dei lavori eseguiti ed ammessi al collaudo, come da seguente conteggio:

- Importo finale dei lavori eseguiti	€ 119.944,13
- Per certificati di acconto emessi	€ 82.300,36
- Per danni e difetti di esecuzione lavori	€ 2.101,063
Credito netto dell'impresa	€ 35.542,54

- Che per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, all'importo così determinato, deve essere applicata la sanzione pecuniaria nella misura calcolata dalla D.L. pari ad € 11.994,41 per effetto della ritardata ultimazione dei lavori protrattasi per mesi 7 e giorni 20, come risulta nello stesso certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. in data 03 luglio 2010 e firmato dall'impresa esecutrice con riserva;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dall'impresa esecutrice dei lavori sono state solo in parte riscontrate legittime da parte del R.U.P. e che pertanto si è ritenuto di procedere ad un accordo bonario, ex art. art. 31-bis L. 109 11 febbraio 1994 coord. con le norme della L.R. 02 agosto 2002 n° 7 e L.R. 19 maggio 2003 n° 7 e successive modifiche ed integrazioni, fra l'impresa esecutrice e la stazione appaltante, con il quale viene riconosciuto il credito all'impresa per un importo di € 35.542,54 al netto delle detrazioni calcolate dalla D.L. per difetti di esecuzione e danni senza l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 11.994,41 per la ritardata ultimazione dei lavori (art. 22 D.M. 145 del 19/04/2000) e per contro l'impresa dichiara esplicitamente di rinunciare al giudizio da essa promosso avanti la Corte di Appello di Catania per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 369/2010 e ad ogni altra ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà alla suddetta Impresa Comm. Geom. Guardiano s.n.c. in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione dell'importo di € 35.542,54 a saldo di ogni avere per i lavori eseguiti ed ammessi a collaudo;

VISTO lo schema del verbale di accordo bonario proposto dal R.U.P. che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l'art. 12 della L.R. n° 44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

#### DELIBERA

- 1) Approvare la schema del verbale di accordo bonario ex art. 31 bis L. 109 del 11 febbraio 1994 coord. con le norme della L.R. 02 agosto 2002 n° 7 e L.R. 19 maggio 2003 n° 7 e successive modifiche ed integrazioni, proposto dal R.U.P. arch. Giorgio Colosi;
- 2) Dare mandato al dirigente del settore VIII arch. Giorgio Colosi a sottoscrivere il verbale di accordo bonario, allegato alla presente deliberazione, con l'impresa Commendatore geom. Nunzio Guardiano con sede in Ragusa via Ercolano n. 62;
- 3) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa essendo le somme previste, comprese nel quadro economico del progetto approvato con delibera di G.M. n° 134/2000 e n° 2000 e relativamente alla 1^ perizia di variante approvata con delibera della G.M. n. 597 del 12/08/2003

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa lì,

28/02/2010

Il Dirigente

Si dà atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa lì,

28/02/2010

Il Dirigente

Per. S. T. U.  
P.O.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. \_\_\_\_\_  
Va imputata al cap. \_\_\_\_\_

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa lì,

30.04.2010

Il Segretario Generale



Motivazione dell'eventuale parere contrario:



Da dichiarare di immediata esecuzione

### Allegati – Parte Integrante:

- 1) Schema di verbale accordo bonario ex art. 31 bis L. 109/94
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

Ragusa lì,

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Rosario Ingallinera

Il Capo Settore  
Arch. Giorgio Colosi

Visto: L'Assessore al ramo



**CITTÀ DI RAGUSA**

**www.comune.ragusa.it**



**SETTORE VIII**

**Centri Storici e Verde Pubblico**

**P.zza Pola Ragusa Ibla- Tel. 0932 676781 – Fax 0932 220004**

**- E-mail [g.colosi@comune.ragusa.it](mailto:g.colosi@comune.ragusa.it)**

Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 351 del 03-08-2010

Prot. n.

Ragusa, \_\_\_\_\_

Lavori: Recupero dell'immobile comunale sito in via XI Febbraio – Ragusa Ibla

Modalità di aggiudicazione/affidamento: Cottimo appalto

Affidataria dei lavori: **IMPRESA COMM. GEOM. NUNZIO GUARDIANO SNC**, via Ercolano n°  
62 - 97100 RAGUSA

Contratto: in data 10/10/2001 n. 40 di rep. Impresa Commendatore geom. Nunzio Guardiano con  
sede in Ragusa via Ercolano n. 62

Importo contrattuale: € 119.944,13 importo con il ribasso d'asta del 18,65%

Data della verbale di consegna dei lavori: 17/01/2002

### **Verbale di accordo bonario**

*(art. 31-bis L. 109 11febbraio 1994 coord. Con le norme della L.R. 02/agosto 2002 n° 7 e L.R. 19  
maggio 2003 n° 7 e successive modifiche ed integrazioni)*

L'anno duemiladieci il giorno ..... del mese di ..... alle ore ..... in Ragusa presso i  
locali del settore VIII si sono costituiti:

per la stazione appaltante l'arch. Giorgio Colosi dirigente del settore VIII e R.U.P. Oper il lavoro di  
cui in oggetto indicato;

per l'affidataria impresa comm. Geom. Nunzio Guardiano s.n.c. amm.re unico Giovanni Guardiano

Premesso:

- che nel corso dei lavori l'appaltatore ha iscritto negli atti contabili le seguenti riserve:

**riserva n. 1 per complessivi € 23.007,76**

Qui di seguito si esplicita la riserva opposta sul verbale di ripresa dei lavori del 01/09/2003 ed esplicitata a marzo raccomandata A.R. il 09/09/2003:

L'impresa richiama in primo luogo l'istanza di recesso inoltrata in data 8 luglio 2003, con la quale aveva chiesto di recedere dall'appalto stesso, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del Capitolato Generale dei LL.PP., DPR 16 luglio 1962 n. 1063 avvertendo l'Ente appaltante che in caso di mancato accoglimento avrebbe dovuto riconoscere i danni comportati dal perdurare della sospensione oltre il limite massimo di mesi 6 consentiti da detta norma.

Poiché la Committenza ha evidentemente disatteso la richiesta della scrivente, questa impresa reitera il diritto al reintegro dei pregiudizi economici comportati dalla sospensione in argomento per il periodo oltre i sei mesi e chiede il ristoro di tali danni secondo i titoli e le precisazioni che seguono:

a) Spese generali passivamente sopportate	£ 16.919.590 pari ad € 8.738,24
b) Vincolo passivo di attrezzature e macchinari	£ 13.015.070 pari ad € 6.721,72
c) Mancata redditività (mancati utili)	£ 14.316,576 pari ad € 7.393,89
d) Mantenimento improduttivo fidejussioni	<u>£ 298.000 pari ad € 154,00</u>
Per il complessivo di	£ 44.549.236 pari ad € 23.007,76

Salvi i maggiori rincari sugli ulteriori lavori a farsi determinati dallo spostamento del tempo di esecuzione delle opere ancora non suscettibili di esatti apprezzamenti.

Sulle somma sopra esposte si domandano gli interessi e si fa salvo la rivalutazione monetaria, costituendo in mora l'Ente ai sensi dell'art. 1219 del codice civile.

Si richiede la risoluzione in via breve amministrativa, espressamente invocando la procedura contemplata dall'art. 31 bis della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Tanto premesso, l'Impresa alla stregua di quanto all'uopo pronunciato, espone, i computi di dettaglio degli indennizzi come sopra enunciati per la sospensione dei lavori intercorsa dal 27/07/02 al 31/08/03: a) maggiori spese generali di cantiere e di sede passivamente sostenute.

a) Si chiede la somma di **€ 8.738,24** (16.919.590) così determinata:

- importo netto dei lavori appaltati secondo contratto = £ 302.462.892;
- incidenza delle spese generali (cfr art. 14, L. 10/12/1981 n. 741 = 13% sul totale netto dei lavori preventivamente depurato di utile (10%);



- Durata della sospensione considerata indennizzabile (mesi 13,1-mesi 6 assunti a carico dell'impresa) = mesi 7,1;
- Durata dei lavori prevista contrattualmente mesi 15;
- Indennizzo domandato = £ 302.462.892/1.10 x 0,13/mesi 15 x mesi 6,4 =£ 16.919,550 (€ 8.738,24)

b) vincolo passivo macchinari ed attrezzature. Si chiede la somma di **€ 6.721,72** (£ 13.015.070) così determinata:

- Importo netto dei lavori appaltati secondo contratto =£ 302.462.892;
- Incidenza degli oneri di mantenimento, ammortamento, manutenzione e custodia di macchinari ed attrezzatura (cfr voce noli della tab n.4 – opere edilizia – del DPR 07/04/1983 n. 30 ai fini revisionali e considerata per analogia) 10%, sul totale netto dei lavori;
- Durata dei lavori prevista contrattualmente = mesi 15;
- Durata della sospensione considerata indennizzabile (mesi 13,1-mesi 6) = mesi 7,1;

Indennizzo domandato=£302.462.892x0,10/mesi15xmesi 7,1 =£ 13.019.590 (€ 6.721,22);

c) Mancata redditività (mancati utili); Si chiede la somma di **€ 7.393,89** (£ 14.316.576), così determinata:

- Produzione che il potenziale rimasto passivamente vincolato avrebbe potuto realizzare durante il periodo di sospensione ritenuto indennizzabile, anche con impiego su altri fronti di lavoro (calcolato per logico criterio di proporzionalità, sulla base degli originari termini contrattuali dell'appalto) £ 302.462.992 x mesi 7,1/ mesi 15 = £ 143.165.768;
- Mancato utile sull'aliquota come sopra determinata valutata nella usuale aliquota del 10% considerato di norma per i pubblici appalti dell'art. 14 della L. 741/1981 e sono £ 143.165.768 x 0,10 = £ 14.316.576 (euro 7.393,89).

d) Maggior vincolo fideiussioni; Si chiede la somma di **€ 153,90** (£298.000), così determinata:

- Spesa mensile per il mantenimento delle fideiussioni di garanzia = £ 42.500/mese;
- Maggiore spesa sostenuta £ 42.500x7 mesi = £ 298.000 ( euro 153,90).

**riserva n. 2 per complessivi € 11.084,47**

Quanto sopra esposto per la prima riserva riguardante la sospensione in argomento, la scrivente rileva che nel presente allibramento contabile risultano estromesse diverse lavorazioni e prestazioni regolarmente rese e non incluse dalla D.L. .

Ne chiede pertanto la giusta e dovuta remunerazione domandando all'uopo la complessiva maggiore somma di euro 11.084,47, come dalla seguente specifica di dettaglio:

- Art. 21.1.9. = rimozione di intonaco interno ed esterno fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta (compenso unitario richiesto 6,20 Euro /mq), mq 248,79 x euro 6,20 = € 1.542,49;
- Art. NP1 = prestazione di mano d'opera in economia per scavo ritrovamento resti e rimozione essenze esistenti nell'orto (compenso unitario inclusi oneri assicurativi ) euro 17,46/ora: ore 40,00 x euro 17,47 = euro 698,40.
- Art. 7.2.1 = Ponteggi in elementi portanti metallici realizzati per altezze superiori a metri 3,50 da utilizzare per interventi manutentivi su edifici esistenti incluso trasporto, montaggi e smontaggio ecc. (compenso unitario richiesto 6,20 euro/mq = mq 276,00 x euro 6,20 = euro 1.711,20;
- ART. 1.2.5.2 = trasporto a rifiuto di materiale provenienti da lavori di scavi o demolizioni eseguiti all'interno del perimetro urbano per distanze superiori ai 5km (compenso unitario richiesto euro 0,32/mc/km= mc/km 3340,62 x euro 0,32 = euro 1.069,68.
- Art. NP100 = oneri di conferimento in discarica, estranei ai corrispettivi del trasporto a rifiuto e da pagarsi separatamente a norma di quanto precisato sul punto dal Prezziario Regionale (costo unitario del conferimento euro 12,50mc) = mc 334,062 x 12,50 euro = euro 4.175,78;
- Art. NP 101 = compenso integrativo per maggiore spessore intonaci dovuto alla non perpendicolarità dei muri esistenti. (compenso unitario richiesto = euro 4,60/mq) mq 369,998 x euro 4,60 = euro 1.701,69;
- Art. AP 19/b = plafoniere 3x36 w collocate nel locale seminterrato (compenso unitario euro 67,78/cad) n. 2x euro 67,78 0 euro 135,57;
- Art. AP 19/c = plafoniere 1 x 58w, collocate nel locale tecnico seminterrato (compenso unitario euro 49,36/cad) n. 1 x euro 49,36 = euro 49,36;

In totale sommano e si richiedono euro 11.084,47

Le specifiche di dettaglio delle quantità esposte e come sopra richieste, si tengano a disposizione della D.L. per le relative verifiche e riscontri del caso in contraddittorio.

L'impresa sottolinea che eventuali contestazioni in punto di fatto da parte della D.L., in ordine alla riserva concernente le maggiori lavorazioni e prestazioni di cui si richiede il pagamento, dovranno espletarsi tramite la procedura di verifica, accertamento e verbalizzazione in contraddittorio prevista in situazioni del genere dall'art. 23 del Regolamento 25/05/1895 n. 350 in combinato disposto con l'art. 54 del medesimo regolamento. In caso contrario saranno da considerarsi prive di valenza giuridica e contrattuale e non potranno spiegare efficacia preclusiva in alcun tempo e/o sede.

Su tutte le somme spettanti a tenore delle proprie riserve , l'Impresa chiede gli interessi e fa salvo il diritto alla rivalutazione monetaria. All'uopo l'Amministrazione deve intendersi regolarmente in mora ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile.

Si domanda ancora qui la risoluzione in via breve amministrativa in conformità delle vigenti disposizioni in materia espressamente richiedendo l'attuazione della procedura contemplata dell'art. 31 bis della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Salvezza illimitata di ogni ulteriore diritto, azione e ragione.

- che con l'ultima riserva sopra indicata, apposta sui documenti contabili in data 02/04/2004 ed esplicitata con R.R. del 09/09/2003, l'importo complessivo delle stesse ha superato il limite del 10% dell'importo contrattuale dei lavori (art. 240, comma 1, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163);

- che il direttore dei lavori ha riportato, sul registro di contabilità, in data 17/04/2004 le controdeduzioni alle riserve poste sul registro di contabilità respingendo in toto tutte le richieste avanzate dalla ditta esecutrice dei lavori e successivamente, con notazione apposta nel registro di contabilità in data 28/04/2004, respinte dal R.U.P. in quanto le riserve non erano state esplicate nei modi e nei termini dell'art. 54 del R.D. 350 del 25/05/1895, che qui si riporta: *"art. 54. Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità. - Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore con o senza riserve nel giorno che gli vien presentato. Nel caso in cui l'appaltatore ricusi o non si presti a firmare il registro, lo si inviterà a firmarlo entro il termine perentorio di 15 giorni, e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel registro. Se l'appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di 15 giorni, esplicitare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità, e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori dovrà, entro 15 altri giorni, scrivere nel registro le sue deduzioni. Nel caso che l'appaltatore non abbia firmato il registro, nel termine come sopra prefissogli, oppure avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, si avranno come accertati i fatti registrati, e l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano. Sulle domande regolarmente iscritte si procederà nel modo indicato nel precedente art. 23."*

- che successivamente in occasione dell'emissione del 3° sal l'impresa sottoscriveva il registro di contabilità con riserva in data 03/01/2005 esplicitandola nello stesso registro in data 17/01/2005 con le seguenti motivazioni:

#### **RISERVA N. "1"**

(Indennizzi per sospensione lavori dal 27.07.2002 al 30.08.2003)

Fermo tenendo le deduzioni svolte sull'argomento, l'Impresa conferma per questo titolo di riserva le seguenti domande risarcitorie:

1.a) Spese generali passivamente sopportate =	€ 8.738,24
1.b) Vincolo passivo di attrezzature e macchinari =	€ 6.721,72
1.c) Mancata redditività (mancati utili) =	€ 7.393,89

1.d) Mantenimento improduttivo fideiussioni =	€ 154,00
In totale	€ 23.007,76

Il tutto in conformità alle specifiche di dettaglio già illustrate e salvi i maggiori rincari ancora non passibili di esatti apprezzamenti.

Circa le controdeduzioni svolte in ordine a tale riserva dalla D.L. e dal R.U.P., nonché al diniego apposto dall'Amministrazione, la scrivente ribadisce ancor qui la palese illegittimità rivestita dalla sospensione in argomento, sia per la causale determinate, sia e soprattutto per la eclatante durata raggiunta (ben 13,1 mesi). Tutto ciò comporta la estraneità della sospensione all'ambito del primo comma dell'art. 30 del Capitolato Generale LL.PP., D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; per cui l'Impresa, volendo, avrebbe potuto fondatamente richiedere il risarcimento integrale del danno per l'intera durata del fermo.

La scrivente, invece, ha considerato la sospensione rientrante nell'ambito del secondo comma dell'art. 30 del Capitolato Generale LL.PP., D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e allorquando la stessa aveva abbondantemente superato il limite massimo di sei mesi – ha avanzato istanza di recesso in data 08.07.2003. La Committenza ha disatteso tale richiesta, con ciò stesso convalidando il diritto dell'Impresa al reintegro dei danni, che si configura pertanto dovuto e incontestabile per il periodo di maggior durata oltre i sei mesi (per come richiesto dell'Impresa).

Quanto alla esplicazione della riserva al verbale di ripresa resa a mezzo lettera raccomandata, tale esplicazione è avvenuta entro i termini stabiliti dall'art. 54 del Regolamento 25.05.1895, n. 350; mentre la comunicazione in via epistolare a mezzo lettera raccomandata costituisce notificazione riconosciuta pienamente valida ed equivalente a conseguire gli effetti della riserva nei confronti dell'Amministrazione (Cass., 16.09.1986, n. 5624; Cass., 19.12.1985, n. 6492).

### **RISERVA N. "2"**

(Questioni tecnico contabili sollevate al 2° S.A.L.)

L'Impresa prende atto dei modesti accoglimenti riconosciuti dalla D.L. per tale richiesta, per il complessivo ammontare di Euro 432,82, ed insiste in tutte le altre domande che qui di seguito reitera:

**Art. 21.1.9** = Rimozione di intonaco interno ed esterno fino al rinvenimento della muratura, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta

(compenso unitario richiesto Euro 6,20/mq):mq. 248,79 x Euro 6,20 =  
€ 1.542,49

**Art. NPI** (Richiesto dall'Impresa) = Prestazione di mano d'opera (operaio comune), per scavo ritrovamento resti e rimozione di essenze esistenti nell'orto

(compenso unitario, inclusi oneri assicurativi, ecc.) = € 17,46/ora € 698,40

**Art. 7.2.1** = Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati per altezze superiori a 3,50 metri, da utilizzare per interventi manutentivi su edifici esistenti, incluso trasporto, montaggio, smontaggio ecc...

(compenso unitario richiesto € 6,20/mq):mq. 276,00 x € 6,20 = € 1.711,20,  
accolti € 247,90 dalla D.L. restano € 1.463,30

**Art. 1.2.5.2** = Trasporto a rifiuto di materie provenienti da lavori di scavo o demolizione eseguiti all'interno del perimetro urbano, per distanze superiori a 5 km

(compenso unitario richiesto € 0,32/mc/km):  $\text{mc/km } 3.340,62 \times \text{Euro } 0,32 = \text{€ } 1.069,68$

**Art. NP100** (richiesto dell'Impresa) = oneri di conferimento in discarica, estranei ai corrispettivi del trasporto a rifiuto e da pagarsi separatamente a norma di quanto precisato sul punto dal Prezzario Regionale

(costo unitario richiesto per il conferimento – Euro 12,50/mc):

$\text{mc. } 334,062 \times \text{Euro } 12,50 = \text{€ } 4.175,78$

**NP101** (richiesto dall'Impresa) = Compenso integrativo per maggiore spessore intonaci dovuto alla non perpendicolarità dei muri esistenti (compenso unitario richiesto = € 4,60/mq):

$\text{mq. } 369,998 \times \text{Euro } 4,60 = \text{€ } 1.701,99$

In Totale sommano e si chiedono = **€ 10.651,64**

Le specifiche di dettaglio delle quantità esposte e come sopra richieste, si tengono ancor qui a disposizione della D.L. per le relative verifiche e i riscontri del caso, in contraddittorio.

In ordine alle controdeduzioni svolte dalla D.L. ai vari titoli, si evidenzia anzitutto che trattasi di contabilizzazioni in fase interlocutoria, non sussiste preclusione alcuna nei confronti dei parziali allibramenti che erano stati effettuati al 1° SAL (a suo tempo firmato senza riserva, proprio perché si versava in una fase di discussione e determinazione al riguardo con l'Organo Tecnico di Direzione e Controllo).

Quanto al merito delle singole richieste, va detto che gli oneri di conferimento a discarica, come si è già precisato, risultano per espressa e inequivocabile indicazione precisata sul punto nel Prezziario Regionale che disciplina il sistema di remunerazione dell'appalto, estranei all'ambito di ricomprensione del prezzo del trasporto a rifiuto, e vanno rimborsati a parte.

Per le altre controdeduzioni si replica quanto segue:

**Art. 21.1.9** L'impresa conferma quanto dichiarato sul verbale del 14 e 16 aprile 2004 redatto in contraddittorio con la D.L. e aggiunge che la rimozione dell'intonaco era necessaria per una corretta esecuzione delle opere di demolizione delle muratura successiva.

**Art. N.P.1** l'impresa conferma quanto dichiarato sul verbale del 14 e 16 aprile 2004 redatto in contraddittorio con la D.L. e aggiunge che essendo stati già eseguiti detti lavori in economia all'epoca della redazione della perizia di variante tali ore erano già stata conteggiata nel relativo computo ma successivamente senza altra motivazione escluse nel momento della effettiva contabilizzazione.

**Art. 7.2.1.** L'impresa conferma quanto dichiarato sul verbale del 14 e 16 aprile 2004 redatto in contraddittorio con la D.L. e aggiunge che per effettuare i lavori ad altezze fino a m. 3,50 è necessario un ponteggio con piano di calpestio a 2 metri da terra più i necessari parapetti e altre protezioni che innalzano il ponteggio fino a 3,5 metri e che quindi è arbitrario ciò che afferma la D.L. che porta a 5,00 metri nelle sue controdeduzioni l'altezza delle lavorazioni per quali non viene riconosciuto l'onere dei ponteggi.

Per tutte le altre voci si conferma quanto dichiarato nel verbale del 14 e 16 aprile 2004.

### **RISERVA N. "3"**

(Ulteriori questioni di indole tecnico-contabile circa gli allibramenti al presente 3° SAL)

L'impresa rileva ed evidenzia che anche nel contesto degli allibramenti contabili attuati nel presente 3° SAL, sussistono diverse omissioni o irrispondenti valutazioni da parte dell'Organo Tecnico di Direzione e Controllo. Ne chiede pertanto la giusta e dovuta remunerazione, domandando all'uopo la complessiva maggiore somma di Euro 15.555,83, come della seguente specifica di dettaglio:

3/a – sono stati praticati sulla muratura esistente  $(178+30) = 208$  scassi da cm 25x25x35 per incassare delle spine tra la nuova muratura e la vecchia. Tale tipologia di lavoro che consideriamo necessaria alla buona realizzazione dell'opera non era stata prevista in progetto ed è stata contabilizzata come scasso a forza nella muratura e pagata con la voce 21.1.1. del prezzario Regionale del 96 (Prezzario di tutto il progetto). Data la piccola dimensione dello scasso e l'alto numero degli stessi si ritiene inadeguato detto prezzo. Infatti ogni scasso ha richiesto almeno ½ ora di due operai per l'esecuzione del foro e l'allontanamento del materiale di risulta e il successivo incasso del concio di spina necessario. Per cui si richiede il pagamento in economia o con nuovo prezzo così formato:

Un ora di operaio comune = € 17,46 + materiale ( confronto percentuale materiale della voce 2.1.1.1 sul nuovo Prezzario Regionale novembre 2004) = 56% della voce 2.1.1.1. del Prezzario 1996 = € 74,89 x 56% = € 41,94 per ogni mc. Da cui per ogni foro si ottiene mano d'opera = € 17,46 + materiale  $(0,25 \times 0,25 \times 0,35) = mc\ 0,022 \times 41,94 = €\ 0,92$  totale € 18,38. Quindi detraendo quanto contabilizzato alla voce 2.1.1.1  $(178+30) \times 0,25 \times 0,25 \times 0,35 = mc\ 4,55 \times €\ 98,64 = €\ 448,81$  e alla voce 2.1.1.1.  $(178+30) \times 0,20 \times 0,22 \times (0,25+0,22) = mc\ 4,301 \times 74,89 = €\ 322,10$  (totale detrazione € 770,91) e ricontabilizzando col nuovo prezzo (18,38€ per ogni foro)  $(178+30) = 208 \times 18,38 €\ 3.823,04$  per cui si richiede un maggior compenso di  $(3823,04-770,91) = €\ 3.052,13$ .

3/b – Si reitera la richiesta formulata nella riserva al 2° SAL del 2 aprile 2004 riguardante il trasporto a rifiuto del materiale proveniente da scavi e demolizioni essendo state effettuati e contabilizzati nel terzo SAL scavi e demolizioni per complessivi mc. 99,139. Si richiede un maggior compenso di  $mc.\ 99,139 \times 10km \times €\ 0,32 = €\ 317,24$ .

3/c – Si reitera la richiesta formulata nella riserva formulata al 2° SAL del 2 aprile 2004 riguardante il conferimento a discarica del materiale proveniente da scavi e demolizioni essendo stati effettuati e contabilizzati nel terzo SAL scavi e demolizioni per complessivi mc. 99,139. Si richiede un maggior compenso di :  $mc\ 99,139 \times €\ 12,50 = €\ 1.239,24$ .

3/d- La voce AP50 dell'elenco prezzi riguardante i pannelli di isolamento termo acustico in polistirene estruso apposti nel manto di copertura del fabbricato oggetto dell'opera indica espressamente uno spessore per detti pannelli di millimetri 3. Per evidenti ragioni tecniche tale spessore è assolutamente insufficiente in accordo con la D.L. sono stati installati pannelli di polistirene estruso da millimetri 30 di spessore. Essendo la percentuale del materiale l'82% del prezzo (confronta percentuale materiale della voce simile 12.2.5 sul nuovo prezzario regionale novembre 2004) e restando invariata l'incidenza della mano d'opera si ottiene il nuovo prezzo €  $12,31 \times 82\% = €\ 10,09$  per il materiale da 3 mm. €  $10,09/3 \times 30 = €\ 100,90$  per il materiale da 30 mm. €  $12,31 \times 18\% = €\ 2,22$  per la mano d'opera da cui €  $(100,90+2,22) = €\ 103,12$  è il nuovo prezzo richiesto. Detraendo quando contabilizzato =  $mq\ 110,73 \times 12,31 = €\ 1.362,83$  e ricontabilizzando col nuovo prezzo  $mq\ 110,73 \times €\ 103,12 = €\ 11.418,48$ . Si richiede un maggior compenso di €  $(11.418,48-1362,83) = €\ 10.055,65$ .

3/e – Sono stati realizzati tre cordoli in cls incassati nella muratura esistente per oltre il 50% e più specificatamente nel corpo a due elevazioni il cordolo del primo livello sul setto murario a confine con muro di terzi in corrispondenza del locale "L" il cordolo del secondo livello sul setto murario a confine con muro di terzi in corrispondenza del locale "L", ed infine nel corpo ad una elevazione il cordolo "G" su setto murario a confine con muro di terzi. Detto lavoro è stato contabilizzato con la

voce A.P. 5 dell'elenco prezzi per quanto riguarda il conglomerato cementizio e con la voce 3.2.1.2 per quanto riguarda l'acciaio in barre per l'armatura. Si chiede che per la parte che è incassata nel muro di terzi esistente si applichi la voce 21.2.7. del prezzario regionale 1996. Quindi detraendo la parte di armatura di acciaio dentro il muro di terzi pari a kg 242,744 x € 0,71 (voce 3.2.1.2) = € 172,35 e detraendo il calcestruzzo dentro il muro di terzi pari a mc 3,30 x € 159,97 (voce AP5) = € 527,90 e ricontabilizzando con la voce 21.2.7 = mc. 3,30 x € 482,37 = € 1.591,82. Si richiede un maggior compenso per € (1.591,82 - 172,35 - 527,90) = € 891,57.

In conclusione i maggior compensi richiesti ammontano ad € (3.052,13 + 317,24 + 1.239,24 + 10.055,65 + 891,57) = € 15.555,83.

L'impresa sottolinea ancor qui che eventuali contestazioni in punto di fatto da parte della D.L. in ordine alla riserva concernente le maggior lavorazioni e prestazioni di cui si richiede il pagamento, dovranno espletarsi tramite la procedura di verifica, accertamento e verbalizzazione in contraddittorio prescritta in situazioni del genere dall'art. 23 del regolamento 25.05.1895 n. 350, in combinato disposto con l'art. 54 del medesimo regolamento. In caso contrario saranno da considerarsi prive di valenza giuridica e contrattuale e non potranno spiegare efficacia preclusiva in alcun tempo e/o sede.

Su tutte le somme spettanti a tenore delle proprie riserve, l'impresa chiede gli interessi e fa salvo il diritto alla rivalutazione monetaria. All'uopo permane la messa in mora dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1219 cod. civ.

Si reitera la richiesta di risoluzione in via breve amministrativa, in conformità delle vigenti disposizioni in materia, espressamente insistendo per l'attuazione della procedura contemplata dall'art. 31 bis L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Salvezza illimitata di ogni ulteriore diritto, azione e ragione. (Ragusa, 17 gennaio 2005).

Sulle superiori riserve iscritte dall'impresa Guardiano sul registro di contabilità, la D.L. ha contro dedotto con le seguenti motivazioni:

#### **Riserva n° 1:**

Trattasi di riposizione della riserva n° 1 di cui alle pagine 2, 3 del presente registro, esplicate dall'impresa in relazione al 2° sal. In merito questa D.L. richiama integralmente le argomentazioni e le controdeduzioni riportate a pagine 4 del presente registro e, intendendole come trascritte, le conferma integralmente e pertanto respinge in toto la riserva n° 1 apposta dall'impresa, alla contabilità relativa al 3° sal in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.

#### **Riserva n° 2:**

L'impresa ripropone la riserva n° 2 di cui alla pagine 3, 4 del presente registro esplicate dall'impresa in relazione al 2° sal escludendo quanto riguarda i prezzi di cui all'art. 19/b 19/c L. e D.L. in merito richiamale argomentazione e le controdeduzioni riportate a pagina 5 del presente registro e intendendole come trascritte, le conferma integralmente con particolare riferimento alla decadenza delle riserve riferente a lavorazioni contabilizzate nel 1° sal e accettate senza riserve dall'impresa. Per quanto sopra questa D.L. respinge integralmente la riserva n° 2 apposta dall'impresa alla contabilità relativa al 3° sal in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.

#### **Riserva n° 3:**

Comprende domande relative a più lavorazioni del 3° sal individuate ai sottocapitoli a) b) c) d):

**3a:** la domanda dell'impresa riguarda la voce di elenco prezzi 21.1.1. che l'impresa ritiene non applicabile alla realizzazione degli scavi a forza nella muratura esistente per l'alloggiamento della spina di collegamento tra quest'ultima e quella di nuova realizzazione, "data la piccola dimensione dello scasso e l'alto numero degli stessi". La D.L. contro deduce in merito affermando che il prezzo applicato alla fattispecie, voce 21.1.1 del prezzario regionale delle OO.PP. per il 1996, prevede tutte le modalità di lavorazione effettivamente effettuate per la creazione degli scassi a forza per cui è perfettamente applicabile alla fattispecie. Inoltre tale prezzo costituisce voce di elenco del progetto in argomento in quanto è inserito nella perizia di variante, accettata dall'impresa, è stato utilizzato per compensare quantità (0,128 mc.) di entità di gran lunga inferiori a quelle (mc 4,55) relative agli scassi a forza di cui trattasi, quantità che senza tema di smentita, non può definirsi modesta e quindi giustificare aumenti. Ancora, la voce 21.1.1 fa parte del capitolo 21 del prezzario sopra indicato che comprende i prezzi unitari applicabili alle opere di riparazione e ristrutturazione parziale e quindi tengono conto degli aggravii di costo derivanti dalla situazione evidenziata dall'impresa. Tant'è che il capoverso iniziale di tale capitolo recita testualmente: "per le voci non contenute nel presente capitolo si farà ricorso a quelle contenute negli altri capitoli del prezzario con l'avvertenza che se si tratta di modesta quantità od interventi frammentari i suddetti prezzi potranno essere aumentati fino ad un massimo del 20%". Per quanto sopra questa D.L. respinge la domanda in esame in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.

**3b:** l'impresa ripropone la riserva apposta al 2° sal relativamente al prezzo 1.2.5.2 riportata a pagina 3 del registro aggiornando le quantità a quella relativa al 3° sal. La D.L. in merito richiama le argomentazioni e le controdeduzioni riportate a pagina 5 del presente registro a pagina 8, 9, 10, 11 del verbale del 14-16 aprile 2004, ex art. 27 e R.D. 350/1895, e intendendole come trascritte, le conferma integralmente. Per quanto sopra questa D.L. rigetta integralmente la domanda in esame in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.

**3c:** L'impresa ripropone la riserva posta al 2° sal relativamente al prezzo NP 100 riportata a pagina 3 del presente registro, aggiornando la quantità a quelle relative al 3° sal. La D.L. richiama le argomentazioni e le controdeduzioni riportate a pagina 6 del presente registro e a pagina 11 del verbale del 14-16 aprile 2004, ex art. 27 R.D. n° 350/1895, e intendendole come trascritte le conferma integralmente. Per quanto sopra questa D.L. rigetta integralmente la domanda in esame in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.

**3d:** In merito alla riserva avanzata dall'impresa relativamente alla voce AP 50 si eccepisce quanto segue: La voce in argomento recita testualmente: "Forniture e posa in opera di pannelli di polistirene estruso con trattamento antifiamma tipo Styrodur 3000 etc..." Il pannello Styrodur 3000 prodotto dalla BASF e tutt'ora commercializzato e di larga diffusione, ha uno spessore di cm 3, pertanto la voce in argomento citando il tipo di pannello di riferimento, individua in maniera inequivocabile le caratteristiche del manufatto che l'impresa deve apprestare e porre in opera. Anche se quest'ultima scelga come è sua potestà e come in effetti è avvenuto nel caso in esame, un pannello isolante di marcatura diversa, questo deve avere caratteristiche analoghe al pannello Styrodur 3000 e quindi uno spessore non inferiore a cm 3. Ciò ancorché nella voce è stato riportato uno spessore di 3 mm per mero refuso, come dimostrato dai seguenti fatti:

a) Non sono mai esistiti e non esistono tutt'ora in commercio pannelli di polistirene estruso per isolamento di spessore 3 mm;



b) Nell'analisi dei prezzi tra gli elementi componenti la voce in argomento viene previsto il "pannello in polistirene estruso spessore cm 3";

In ordine al 2° periodo della domanda in esame si precisa che questa D.L. ha constatato la conformità delle caratteristiche del prodotto proposto dall'impresa con quella del pannello di tipo indicato nella voce. La speciosità della domanda dell'impresa viene ulteriormente dimostrata dal metodo utilizzato per la determinazione della richiesta economica che ha evitato di ricorrere alla valutazione del costo di mercato del pannello isolante da 3 cm come prescritto dalla norma e dal buon senso, avventurandosi invece in estrusi ragionamenti comparativi: in termini percentuali la ragione di tale scelta è di tutta evidenza, in quanto utilizzando il prezzo di mercato del manufatto l'impresa avrebbe dovuto confermare il prezzo applicato.

Per quanto sopra questa D.L. rigetta integralmente la domanda in esame in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.

3e: La domanda riguarda i cordoli in c.a. parzialmente incassati nella muratura. L'impresa richiede che la parte di questi incassati nella muratura venga compensata con la voce 21.2.7 del prezziario regionale delle OO.PP. per il 1996 mentre la restante continua ad essere valutata come dagli atti contabili, cioè considerando separatamente i componenti, calcestruzzo Ferro e casseformi.

In merito questa D.L. eccepisce quanto segue:

1) la modalità seguita nella contabilità delle lavorazioni in argomento coincide con quella previsto nel computo metrico della perizia di variante, in cui le opere de qua sono state inserite in aggiunta alla previsione del progetto originario, perizia sottoscritta per accettazione da parte dell'impresa.

2) La voce 21.2.7 non è applicabile alla fattispecie in quanto prevede l'incasso integrale nella muratura dei tre lati del cordolo e ne compensa le difficoltà operative che da ciò discendono. Nella fattispecie, invece i cordoli sono stati incassati nella muratura solo parzialmente, e la parte rimasta al di fuori ha consentito una normale lavorazione anche riguardo a quella incassata.

3) La parte di cordolo incassata nella muratura non rispetta la previsione della voce 21.2.7 in quanto non sono quattro bensì due le barre Ø 16 installata, non state eseguiti gli ancoraggi a coda di rondine, non è stato aggiunto additivo antiritiro ecc.

Per quanto sopra si rigetta integralmente la domanda de quò in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.

In ultimo in ordine al reiterato tentativo di mettere in mora l'amministrazione, effettuato dall'impresa anche in occasione del 3° sal si richiama e si intende riportato nel presente registro quanto in merito contro dedotto alla pagina 7 e pertanto si contesta e rigetta in quanto infondata in fatto e in diritto, la messa in mora dell'amministrazione ex art. 1219 c.c. in considerazione delle superiori controdeduzioni alla domanda formulata dall'impresa in data 17/01/2005 si conferma la contabilità del 3° sal in € 70.701,89 e per via del rigetto integrale di tutte le superiori domande. (Ragusa 01/02/2005)

Le superiori contro deduzioni eseguita della D.L. sono state puntualmente condivise dal R.U.P. con notazione del 21/02/2005 eseguita nel registro di contabilità.

La D.L. nel corso della visita in cantiere per la redazione del certificato regolare esecuzione ha riscontrato che i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni di progetto e delle varianti approvate, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della direzione lavori fatte salve le lavorazioni meglio specificate al punto 4 del paragrafo "visita di controllo" che ricadono nella fattispecie dei "difetti e mancanze" delle opere eseguite dall'appaltatore, a norma dell'art. 197 -2° c. del D.P.R. 554/99. L'appaltatore, su esplicita richiesta della D.L. non ha inteso ottemperare all'obbligo di ripristino sancito al punto 4. Poiché tali lavorazioni sono state ritenute dalla D.L. come non incidenti sulla stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, in applicazione del 3° c. dell'art. 197 del D.P.R. 554/99, ha determinato in € 2.101,93 la somma che deve detrarsi all'appaltatore dal credito risultante per il saldo dei lavori eseguiti ed ammessi al collaudo, come da seguente conteggio:

importo finale dei lavori eseguiti	€ 119.944,13
Per certificati di acconto emessi	€ 82.300,36
Per danni e difetti di esecuzione lavori	<u>€ 2.101,063</u>
Credito netto dell'impresa	€ 35.542,54

A questo importo deve essere ancora applicata la sanzione pecuniaria di € 11.994,41 per effetto della ritardata ultimazione dei lavori protrattasi per mesi 7 e giorni 20, come risulta nello stesso certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. in data 12 luglio 2010 e firmato dall'impresa esecutrice con riserva.

Considerato che il ritardo verificatosi per eseguire le operazioni di collaudo tecnico amministrativo è da imputare alla circostanza che l'immobile, ancora prima dell'effettiva fine dei lavori, risultava occupato abusivamente da parte di persone indigenti con figlio minore, di pochi mesi, e che i controlli necessari per il collaudo tecnico-amministrativo sono stati ritardati a causa della mancata disponibilità dei locali ad essere ispezionati da parte del collaudatore, condizione questa che non è stata ancora risolta né dall'impresa che aveva la responsabilità della custodia del cantiere, né dall'ufficio assistenza sociale di questa amministrazione e che, pertanto, l'applicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori potrebbe dare luogo ad una lite giudiziaria dagli esiti incerti, il R.U.P. ha ritenuto di verificare la possibilità e la disponibilità delle parti a che si perfezionasse un accordo bonario ex art. 31 bis legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Tutto ciò premesso**

sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art. 240 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, l'impresa Comm. Geom. Guardiano s.n.c. accetta l'importo proposto a saldo dei lavori eseguiti nella misura di € 35.542,54 senza l'applicazione della penale per la ritardata ultimazione dei lavori, e dichiara di rinunciare alle riserve indicate nelle premesse, il cui importo complessivo ammonta ad € 48.782,40, oltre interessi e danni ulteriori e, con la firma del presente accordo, l'affidataria

Impresa Comm. Geom. Guardiano s.n.c. dichiara esplicitamente di rinunciare al giudizio da essa promosso avanti la Corte di Appello di Catania per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 369/2010 e ad ogni altra ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà alla suddetta Impresa Comm. Geom. Guardiano s.n.c. in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione dell'importo di € 35.542,54 a saldo di ogni avere per i lavori eseguiti ed ammessi a collaudo.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, sono pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto di cui in premessa.

La stazione appaltante provvederà al pagamento della somma convenuta entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo, con la precisazione che a decorrere dal sessantesimo giorno, sempre decorrente dalla sottoscrizione dell'accordo, saranno dovuti all'affidataria, ai sensi dell'art. 240, comma 19, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, gli interessi al tasso legale.

La spesa derivante dall'esecuzione del presente accordo graverà sul fondo finanziato per l'esecuzione del progetto approvato con deliberazione della G.M. n° 314/2000 e relativamente alla 1^ perizia di variante approvata con delibera della G.M. in data 12/08/2003 n. 597.

Il presente accordo sarà sottoposto alle approvazioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

**PER L'AFFIDATARIA L'AMM.RE UNICO**

*(Giovanni Guardiano)*

**PER LA STAZIONE APPALTANTE**

**Il dirigente del settore VIII**

*(Arch. Giorgio Colosi)*